



Comune di Pompiano

piazza S. Andrea, 32 - 25030 POMPIANO (BS)

Tel.: 0309462011

www.comune.pompiano.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ NELL'AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

art. 25, commi 2 e 3, della Legge Regionale 8 luglio 2016, n.16

Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11

D.G.R. n. XI/4635 del 01.07.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI

Richiamati i seguenti provvedimenti di Regione Lombardia:

- ❑ la Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16, *“Disciplina regionale dei servizi abitativi”*, ed in particolare:
 - l'art. 25, comma 2, il quale stabilisce che *«La Regione concorre, insieme ai comuni e alle ALER, a sostenere l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, attraverso un contributo regionale di solidarietà per il nucleo familiare, a carattere temporaneo, che sostiene il pagamento del canone e dei servizi a rimborso nell'ambito dei programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale. Qualora la condizione di indigenza del nucleo familiare dovesse permanere al termine del contributo finanziario regionale, può essere riconosciuto il contributo di cui al comma 3»*;
 - l'art. 25, comma 3, il quale prevede che *«Al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, è istituito un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, il pagamento dei costi della locazione sociale»*;
- ❑ il Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11, *“Disciplina del Contributo Regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche”* -come modificato dal Regolamento Regionale 29 dicembre 2022, n. 13-, che stabilisce i criteri di accesso al fondo e le modalità di assegnazione dei contributi;
- ❑ la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/ 4635 del 1° luglio 2025, *“Contributo Regionale di solidarietà 2025 - Riparto delle risorse regionali”*, con la quale è stato disposto il riparto ed il trasferimento dei fondi ai Comuni lombardi per l'annualità 2025, nell'ambito del quale il Comune di Pompiano risulta assegnatario di un fondo di complessivi **€ 1.151,42**;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 30.09.2025, esecutiva, di approvazione del presente avviso.

RENDE NOTO CHE:

i nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP - ex alloggi ERP a canone sociale) che si trovano in comprovate difficoltà economiche possono presentare domanda di assegnazione di un contributo a sostegno del canone di locazione.

FINALITÀ DELL'AVVISO - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Il presente avviso disciplina l'assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà a favore dei nuclei familiari di cui al comma 3 dell'art. 25 della Legge Regionale n. 16/2016, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 11/2019, come modificato dal Regolamento Regionale n. 13/2022: trattasi di una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sostenibilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.

Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale, fino ad un valore annuo non superiore ad € 2.700,00.

1. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Il Contributo Regionale di Solidarietà di cui al presente avviso è diretto ai nuclei familiari dei Servizi Pubblici Abitativi di cui all'art. 25, comma 3, della Legge Regionale n. 16/2016 che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica, rilevabile dall'ISEE, tale da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Possono presentare domanda per l'assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero **alla data del 30 ottobre 2025**:

- appartenere alle **AREE DELLA PROTEZIONE, DELL'ACCESSO E DELLA PERMANENZA**, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della L.R. n. 27/2009:
 - “a) area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro. In tale area, fino a 8.000,00 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti; l'ammontare di tali redditi non deve comunque essere superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Nei valori tra 8.001,00 e 9.000,00 euro ISEE-ERP rientrano esclusivamente i nuclei familiari, con un ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro, con la tipologia di reddito imponibile sopraddeffa, il cui ammontare dei redditi è superiore all'importo di una pensione minima INPS, aumentato dell'importo di una pensione sociale. Il reddito derivante da pensione o da lavoro dipendente o assimilato, si considera prevalente se da tale fonte deriva almeno l'80 per cento del reddito complessivo;*
 - b) area dell'accesso, per i nuclei con ISEE-ERP da 9.001,00 a 14.000,00 euro;*
 - c) area della permanenza, per i nuclei con ISEE-ERP da 14.001,00 a 35.000,00 euro”;*
- essere assegnatari di alloggio SAP - servizi abitativi pubblici (ex alloggi ERP a canone sociale) di proprietà del Comune di Pompiano da almeno **24 MESI**;
- essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità di valore inferiore o uguale ad **€ 9.360,00**;
- assenza di un provvedimento di decadenza a proprio carico per il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), punti 3) e 4), del Regolamento Regionale n. 4/2017:
 - “3) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve, avente un valore definito ai fini IMU pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel Comune di residenza, categoria catastale A3, classe 1; qualora il Comune in cui è situato l'alloggio sociale in locazione abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate. E' adeguato l'alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno.*
 - 4) il conseguimento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo la tabella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia, considerando il percorso più breve”;*

o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del medesimo comma 1:

- “b) abbia violato le disposizioni di cui al capo IV, titolo III, concernenti l'ospitalità, l'ampliamento, il subentro, la coabitazione, la fusione e la mobilità;*
c) non abbia utilizzato l'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all'ente proprietario o gestore;
d) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;
e) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia locale;
f) non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 16;
g) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato o sue pertinenze;
h) abbia contravvenuto, di norma tre volte, alle disposizioni del regolamento dell'ente gestore concernenti l'uso dell'alloggio o abbia posto in essere reiterati gravi comportamenti lesivi del clima di convivenza civile;
i) abbia causato gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
j) non abbia, a seguito della diffida dell'ente proprietario o gestore, prodotto la documentazione richiesta in sede di aggiornamento dell'anagrafe di cui all'articolo 26 o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta, non integrabile d'ufficio. L'esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l'assegnatario presenti la documentazione prima che il suddetto provvedimento sia stato eseguito, ottenendo il rilascio dell'alloggio. In tale ipotesi l'ente dispone la revoca del provvedimento di decadenza”;

e del comma 4 del medesimo art. 25:

“Ai sensi dell'articolo 26, comma 7 bis, della l.r. 16/2016, la decadenza è, altresì, disposta nei casi in cui i Comuni e le ALER accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi. L'esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l'assegnatario sottoscriva con l'ente proprietario un piano di rientro dal debito contratto. Il mancato rispetto, anche di una sola mensilità, del piano di rientro comporta, previa assegnazione di un termine entro il quale non si è comunque proceduto al pagamento della suddetta mensilità, la decadenza dal beneficio della sospensione. A seguito del pagamento dell'ultima rata del piano di rientro, il provvedimento di decadenza è revocato”;

- possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale n. 4/2017e smi:

“I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti:

- a) ..omissis..*
b) ..omissis..
c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

<i>Numero componenti solo maggiorenni</i>	<i>Valore PSE</i>	<i>Soglia patrimoniale (valore in euro)</i>
<i>1 persona</i>	<i>1</i>	<i>22.000,00</i>
<i>2 persone</i>	<i>1,57</i>	<i>23.850,00</i>
<i>3 persone</i>	<i>2,04</i>	<i>26.200,00</i>
<i>4 persone</i>	<i>2,46</i>	<i>28.300,00</i>
<i>5 persone</i>	<i>2,85</i>	<i>30.250,00</i>

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c), del Regolamento Regionale n. 11/2019, il Nucleo di Valutazione determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel rispetto del **limite massimo** di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo Regolamento, pari ad **€ 2.700,00**. In relazione alle risorse assegnate da Regione Lombardia per il corrente anno 2025, l'importo

massimo del contributo -in caso di assegnazione a favore di un solo beneficiario- è rideterminato in **€ 1.151,42**.

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ove non ancora quantificati i servizi a rimborso erogati nel corso dell'anno, viene applicato l'importo standard di cui all'art. 2, comma 1., lett. d), del Regolamento Regionale n. 11/2019, ovvero la media regionale delle spese dei servizi a rimborso, stabilito in € 1.600,00.

4. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di concessione dei benefici di cui al presente avviso dovrà essere presentata **entro e non oltre il 30 novembre 2025, esclusivamente mediante la compilazione di apposita istanza/dichiarazione sostitutiva** disponibile sul sito internet istituzionale dell'ente www.comune.pompiano.brescia.it.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e NUCLEO DI VALUTAZIONE

La Giunta Comunale, con la succitata deliberazione di approvazione del presente avviso, ha provveduto altresì, a nominare:

- **il Responsabile del Procedimento** per l'assegnazione e la gestione del contributo regionale di solidarietà, di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento Regionale n. 11/2019, nella persona della sottoscritta Gavazzoni Maria, Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari Generali;
- **il Nucleo di valutazione tecnico** di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Regionale n. 11/2019, nelle seguenti persone:
 - Paganini Alessandra, Responsabile dell'istruttoria per i servizi socio-culturali;
 - Pasolini Anna, assistente sociale.

6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria delle domande ammissibili verrà formulata tenendo conto del valore ISEE in ordine crescente e, in caso di parità del valore ISEE, sulla base del valore della morosità in ordine decrescente.

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il responsabile del procedimento, con il supporto del Nucleo di Valutazione, può valutare di chiedere ai beneficiari la stipula di apposito Patto di Servizio, che preveda l'assunzione di specifici impegni quali:

- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
- corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione;
- definire un piano di rientro personalizzato del debito.

I nuclei familiari beneficiari del contributo dovranno sottoscrivere l'eventuale Patto di Servizio nei termini indicati dall'ente proprietario; nel caso in cui il beneficiario, ove richiesto, non sottoscriva il Patto di Servizio, il Contributo Regionale di Solidarietà viene revocato e utilizzato a scorrimento della graduatoria.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Saranno escluse le domande:

- prive dei requisiti di cui al precedente punto 3.;
- redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti;
- per le quali le verifiche dell'ufficio competente (ufficio tecnico/gestione alloggi) evidenzino omissioni o situazioni reddituali/patrimoniali/anagrafiche/etc non rispondenti a quelle dichiarate dal nucleo familiare in sede di anagrafe utenza.

8. MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato verrà registrato nella contabilità dell'ente proprietario relativa al nucleo familiare beneficiario.

9. CONTROLLI

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate per l'accesso al beneficio, anche mediante la produzione di specifiche attestazioni e/o la consultazione delle banche dati di altri enti.

Il Comune potrà chiedere, altresì, al dichiarante di produrre documentazione giustificativa di quanto dichiarato.

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e comportano l'immediata decadenza dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pompiano saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 dell'Unione Europea.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pompiano; Regione Lombardia potrà accedere a tali dati per effettuare controlli, allo scopo di accertare l'applicazione delle disposizioni dettate in ordine all'assegnazione del contributo regionale di solidarietà ed alla completezza della documentazione.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.

L'informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.pompiano.brescia.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Viale della Conciliazione, 10	00186	Roma	Ghirardini Daniela

* == * == * == * == *

Pompiano, lì 30 ottobre 2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
(Maria Gavazzoni)**

*Documento informatico firmato digitalmente,
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e relative norme collegate*

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA / REFERENTE:
Paganini Alessandra - Tel. 0309462016